



CONFINDUSTRIA

**AS 1272 - DDL per la conversione in legge del DL n. 153/2024, recante
*“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la
razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione
ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi
in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”***

**Commissione 8^a, Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni,
innovazione tecnologica, del Senato**

Audizione Parlamentare

5 novembre 2024

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

Vi ringrazio per l'invito a partecipare a questa audizione sul Disegno di Legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, che reca disposizioni urgenti in materia di autorizzazioni ambientali ed energetiche, la promozione dell'economia circolare e l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e il dissesto idrogeologico.

Il giudizio complessivo sul provvedimento è positivo, poiché vengono affrontati alcuni temi considerati prioritari per le imprese industriali italiane in questa delicata fase congiunturale, ma riteniamo necessario potenziare il Decreto in occasione dell'iter di conversione, attraverso misure più incisive per favorire gli investimenti ed eliminare oneri ingiustificati a carico delle imprese.

Come ha ricordato di recente il nostro Centro Studi e come abbiamo sottolineato anche ieri nella nostra audizione parlamentare sulla legge di bilancio, gli investimenti si fermano quest'anno (+0,5%) e scenderanno l'anno prossimo (-1,3%).

Ad incidere sono anche i prezzi del gas e dell'elettricità che continuano ad essere ancora più alti in Italia, sia rispetto agli altri grandi paesi europei come Francia e Germania, sia rispetto agli Stati Uniti, penalizzando la competitività delle imprese rispetto ai principali partner occidentali.

La crisi in Medio Oriente non accenna ad attenuarsi e con essa i rischi sulle forniture energetiche globali, con un impatto sui prezzi più forte nei mercati europei maggiormente esposti al prezzo del gas, come l'Italia, facendo aumentare ulteriormente il differenziale tra il PUN e l'estero.

Assistiamo, infatti, ad un aumento del divario del costo dell'elettricità fra l'Italia e le altre nazioni europee, soprattutto con i nostri competitor diretti: a ottobre il prezzo all'ingrosso in Italia è stato 116,7 €/MWh, pari a quasi il doppio rispetto a quello francese (62,96 €/MWh), del 35% in più rispetto a quello tedesco (86,1 €/MWh) e del 70% in più rispetto a quello spagnolo (72,62 €/MWh).

Vale la pena ricordare che prima della crisi pandemica (2019), in Italia, il prezzo dell'energia elettrica era pari a ca. 50 €/MWh e quello francese, tedesco e spagnolo erano inferiori rispettivamente del 33%, del 40% e del 10%.

Il costo di mercato dell'energia elettrica è fortemente influenzato dal valore delle quote di emissione della CO₂, che grava sull'impiego dei combustibili fossili per la generazione elettrica, e dall'alta volatilità del prezzo del gas, penalizzando i Paesi, come l'Italia, dove il prezzo dell'energia è per la maggioranza delle ore formato dalle

centrali termoelettriche che utilizzano il gas. In Italia le centrali a ciclo combinato alimentate a gas sono risultate marginali - cioè, hanno rappresentato la tecnologia sulla cui base è fissato il prezzo di mercato - per più del 61% delle ore del 2023; il consumo totale di gas naturale nel 2023 è stato di 60,3 Mld Smc, di cui 18 Mld Smc consumati dal settore termoelettrico.

Al momento in Italia non si sta beneficiando di una riduzione dei prezzi dell'energia elettrica legata alle fonti rinnovabili, come invece avviene in altri Paesi EU. Su ciò influiscono diversi fattori, fra cui il modello di mercato relativamente alla quota di produzione da fonti rinnovabili, le difficoltà autorizzative, la saturazione virtuale della rete, il costo dei terreni salito a causa della formazione di un mercato secondario dei titoli abilitativi, la tassazione dei diritti di superficie, la mancata realizzazione di impianti di grandi dimensioni in grado di realizzare economie di scala, ma soprattutto l'elevato grado di incertezza derivante da un quadro normativo molto instabile e poco chiaro.

Il Decreto-legge affronta alcune di queste criticità poiché prevede una corsia preferenziale ed una accelerazione delle procedure ambientali per gli investimenti del PNRR e per gli impianti da fonti rinnovabili sopra certe dimensioni, intervenendo sulla disciplina delle procedure autorizzative ambientali ed energetiche. Allo stesso tempo però non individua meccanismi incisivi per l'accelerazione, malgrado vi siano sentenze che han fatto scuola, e non considera la corsia preferenziale per i progetti ubicati nelle aree idonee, che in quanto tali devono acquisire necessariamente una corsia preferenziale per quanto disposto dal Dlgs. 199/2021, oltreché non lega l'accelerazione delle procedure ambientali a quella della connessione degli impianti alla rete elettrica.

Si tratta di interventi che vanno nella giusta direzione. Confindustria, come è noto, continua a sostenere la necessità di convergere verso un "prezzo unico europeo" per l'elettricità consumata dalle imprese, proprio a fronte delle ampie differenze che si registrano oggi tra le varie borse elettriche nazionali e, in quest'ottica, abbiamo anche presentato una proposta di riforma del mercato elettrico in Italia, con l'obiettivo di supportare l'espansione delle fonti rinnovabili, le connessioni con gli altri Paesi e svincolare il prezzo dell'elettricità dai costi delle fonti fossili. L'idea è quella di creare un mercato in cui favorire il ruolo del prosumer e abilitare lo scambio diretto di energia elettrica rinnovabile tra produttori e utilizzatori, anche attraverso contratti di lungo periodo per l'acquisto di elettricità rinnovabile (*Power Purchase Agreement, PPA*) basati sul costo medio di generazione delle tecnologie green nella vita utile (LCOE, *Levelized cost of energy*).

Ma per conseguire tali obiettivi occorre autorizzare velocemente i progetti di grande taglia, in grado di realizzare economie di scala, e quelli per l'autoproduzione industriale.

Infatti, il livello medio di prezzo per unità di elettricità generata dalle fonti rinnovabili mature, tale da coprire i costi degli impianti e garantire l'equa remunerazione dell'investimento durante tutta la sua durata, è in forte calo a livello globale (ad esempio nel fotovoltaico -89% nel 2022 rispetto al 2010). Il risultato cruciale che emerge è che, mentre fino a circa dieci anni fa le fonti rinnovabili erano più costose, negli anni più recenti il costo di alcune di esse (solare fotovoltaico in primis ma anche eolico *onshore*) è sceso in diversi Paesi sotto il costo delle fonti fossili tradizionali. Ai costi puri di generazione vanno certamente aggiunti i costi necessari per stabilizzare l'intermittenza della produzione FER, ma è chiaro che le fonti rinnovabili hanno reso il prezzo dell'energia più competitivo in alcuni contesti con livelli di irraggiamento simili all'Italia, come la Spagna, grazie alla disponibilità di aree per la produzione abilitando, al contempo, il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Per le ragioni fin qui esposte, riteniamo opportuno apportare modifiche all'articolo 1 del Decreto, che reca misure in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. La norma dispone che venga attribuito carattere prioritario alle tipologie progettuali che saranno individuate con successivo Decreto del MASE, tenendo conto di una serie di criteri, vale a dire: affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione; contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC; rilevanza ai fini dell'attuazione del PNRR; valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti. La norma precisa, poi, che nelle more dell'adozione del Decreto, vengano considerati prioritari: i progetti concernenti impianti di idrogeno verde; gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari; i progetti fotovoltaici *on-shore* e agrivoltaici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 70 MW. In merito a tali soglie stiamo facendo degli approfondimenti con l'obiettivo di non escludere iniziative di potenze leggermente inferiore.

Al riguardo della tipologia di interventi, proponiamo una estensione della lista delle tipologie di interventi prioritari, che andrà resa pubblica, al fine di ricomprendere anche quelli riguardanti: *i*) i progetti di impianti da fonti rinnovabili di qualsiasi tipologia che operano in autoconsumo, qualora assoggettabili alla disciplina delle valutazioni di impatto ambientale; *ii*) i progetti di impianti a fonte rinnovabile ubicati in aree idonee; *iii*) i progetti per impianti connessi all'implementazione della misura "*energy release*", di cui all'articolo dall'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181; *iv*) i progetti relativi allo sviluppo della misura "*gas release*", di cui all'articolo 16 del

decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; v) progetti nuovi e di *repowering* che presentano una soluzione di connessione a infrastrutture di rete già esistenti e operanti, ai fini di consentire l'immediato allaccio dell'impianto una volta costruito, senza necessità di nuove opere di connessione; vi) progetti eolici off-shore di potenza pari almeno a 250MW; vii) progetti già in possesso dei necessari requisiti per l'attuazione di investimenti con i fondi del PNRR; viii) progetti di accumulo con pompaggio idroelettrico, che svolgono funzioni essenziali di accumulo energetico nei periodi di bassa domanda, bilanciamento della produzione da FER e stabilizzazione della RTN tramite la regolazione della frequenza.

Infine, a parità di criteri, ad eccezione degli impianti off-shore, andrebbero considerati prioritari i progetti di impianti a fonte rinnovabile che richiedono un tempo di realizzazione delle opere di rete inferiore a 360 giorni, così come indicato nel preventivo di connessione.

Appare invece piuttosto vago il primo dei criteri di priorità indicati nel Decreto, basato sulla *affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione*, posto che la fattibilità economica di un'iniziativa dovrebbe essere valutata dall'operatore privato e che non è chiaro come la fattibilità tecnica possa configurarsi come criterio discriminante e misurabile ai fini dell'assegnazione della priorità.

Di rilievo, inoltre, ed in apparenza trascurata, è la salvaguardia dei procedimenti già avviati. Non è chiaro, infatti, se i criteri di priorità nella trattazione delle istanze di VIA introdotti dal decreto si applichino anche alle istanze presentate in data antecedente alla sua entrata in vigore. È indispensabile che siano previste misure per garantire tempestività nell'analisi di istanze già depositate.

Ulteriore aspetto di potenziale forte criticità del provvedimento (articolo1, comma 2) è la disposizione che impone la disponibilità dei terreni sin dalla fase di avvio del procedimento di VIA di un progetto a fonti rinnovabili. Tale vincolo, se confermato, comporterebbe un aggravio degli oneri per l'ottenimento della disponibilità del terreno anche per le opere di connessione, e ridurrebbe la possibilità di adattamento del progetto stesso a eventuali esigenze o modifiche emergenti nel corso della VIA. L'obbligo di acquisire la disponibilità dei terreni sin dalla fase iniziale potrebbe inoltre favorire il fenomeno del cd *land grabbing* (accaparramento di terreni), l'appropriazione anticipata dei terreni da parte degli operatori in una fase in cui né questi ultimi, né le amministrazioni procedenti hanno ancora un quadro completo e definito sul progetto. Per non ostacolare la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, annoverati come *opere di interesse pubblico, indifferibili e urgenti*, introducendo

ulteriori aggravii che contribuiscono all'incremento del costo dell'energia, andrebbe mantenuta la possibilità, ad oggi già prevista per alcune tecnologie, di avvalersi delle procedure espropriative. In subordine tale previsione di cui all'articolo 1, comma 2, dovrebbe almeno non essere applicabile alle superfici interessate dalla opere di connessione degli impianti e dal sorvolo dei rotori nel caso di impianti eolici, oltre che ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

Per quanto riguarda la disciplina procedimentale, riteniamo opportuno assicurare una maggiore concentrazione delle fasi. In particolare, il MIC non dovrebbe esprimersi nuovamente in sede di autorizzazione unica nei casi in cui: a) non risponde nei termini di legge; b) esprime un parere obbligatorio ma non vincolante; c) la decisione è presa dal Consiglio dei Ministri per il superamento del dissenso tra MASE e MIC.

Sempre al fine di contribuire a rendere più competitivi i costi energetici delle imprese italiane e alla decarbonizzazione dei loro consumi, si propone di integrare le misure del Decreto prevedendo alcuni limitati correttivi al DL "Agricoltura" approvato nei mesi scorsi mediante l'estensione della definizione di aree idonee *ex lege* per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, che ricomprenda, per i soli progetti correlati all'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori industriali, anche le aree oggetto di bonifica; le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela paesaggistica; l'installazione di impianti agrivoltaici anche diversi da quelli del PNRR che adottano soluzioni volte a preservare le attività di coltivazione e/o pastorale sul sito di installazione, perché anche i progetti che prevedono esclusivamente investimenti privati senza usufruire dei contributi statali del PNRR hanno pari dignità.

Per quanto riguarda i siti oggetto di bonifica di proprietà di soggetti pubblici, si propone di integrare l'articolo 1 del Decreto al fine di stabilire per via normativa una destinazione prioritaria degli stessi – attraverso il regime delle concessioni – ai soggetti industriali interessati dall'attuazione della misura *energy release*, in modo da supportare la transizione energetica dei settori industriali energivori esposti alla concorrenza internazionale e quindi a rischio delocalizzazione. Infatti, si tratta di imprese che consumano più di 1 GWh/a, per alcune delle quali il costo dell'energia rappresenta una quota rilevante del valore aggiunto e in molti casi soggette all'ETS

(*Emission Trading System*), secondo cui dovranno raggiungere entro il 2030 una riduzione delle emissioni del 62% rispetto al 2005.

Un contributo alla stabilizzazione dei prezzi energetici italiani nel breve periodo può essere dato anche dal maggiore sfruttamento delle risorse nazionali di gas naturale e per questa ragione si valuta con favore l'intervento contenuto nel provvedimento al riguardo, dopo le incertezze scaturite dall'annullamento del PITESAI. Tuttavia, è fondamentale attuare la misura denominata "gas release", perché i consumi di alcuni settori industriali nel breve periodo non possono essere elettrificati e pertanto richiedono la disponibilità di gas naturale per poter continuare ad esistere, si pensi ai settori della ceramica, della carta, della chimica e del vetro per citarne solo alcuni.

A questo proposito, proponiamo di rafforzare l'articolo 2 del provvedimento con l'inserimento degli impianti e collegamenti nazionali per la produzione di idrocarburi tra le infrastrutture strategiche e la ridefinizione del perimetro delle aree dove è possibile operare l'attività di coltivazione di gas in presenza di contratti di lungo termine nell'ambito della gas release, prevedendo la possibilità di rilasciare concessioni di coltivazione di gas naturale per la vita utile del giacimento nelle aree protette incluso il nord adriatico, a patto che i giacimenti abbiano un quantitativo minimo di riserve (500 mln Smc) e sia verificata dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa. Abilitare in gas release le concessioni esistenti di gas naturale tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro, come peraltro era già previsto nella norma prima dell'intervento del DL Ambiente, potrebbe portare un incremento della sicurezza energetica e della competitività dei soggetti industriali ad alto consumo di gas naturale, c.d. gasivori, fino a 1,5-2 Mld Smc/anno, ovvero circa il 20% dei loro consumi complessivi.

Per quanto riguarda le altre disposizioni del Decreto desideriamo richiamare l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'articolo 4 relativa alla figura del responsabile tecnico (RT).

La norma citata prevede che il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di RT per l'impresa medesima, a condizione che abbia svolto il ruolo di RT presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi. La disposizione in commento non risolve le criticità più volte espresse dalle imprese.

Il responsabile tecnico, infatti, è una figura che non sostituisce il legale rappresentante dell'impresa, che rimane il responsabile degli adempimenti rifiuti. La previsione in ordine alla quale il rappresentante legale deve essere anche responsabile tecnico impone l'assoggettamento alle prove d'esame per l'acquisizione di tale qualifica. Tuttavia, come emerge dalle evidenze, tali prove d'esame

inspiegabilmente prevedono un tasso di abilitazioni che non supera il 30%. Questo fenomeno sta portando unicamente ad una restrizione dell'offerta, con aumento di costi e difficoltà operative per le imprese, in particolare le PMI.

Per superare queste criticità, riteniamo necessario modificare la misura prevedendo che chi è legale rappresentante dell'impresa per un determinato periodo di tempo (es. 3 anni) può assumere il ruolo di responsabile tecnico di quella stessa impresa, eliminando l'obbligo di esternalizzazione.

Preme evidenziare, infatti, che l'art. 212 del Codice dell'Ambiente sancisce che l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di amianto, nonché intermediazione e commercio di rifiuti. L'iscrizione a tale Albo annovera, tra i requisiti, il possesso della figura del responsabile tecnico. La modifica proposta consente di rimediare alla grande difficoltà per le imprese che, senza responsabile tecnico, non possono mantenere attiva l'iscrizione e, conseguentemente, non possono svolgere le attività per le quali l'iscrizione è richiesta.

Il DL prevede, inoltre, misure urgenti in materia di bonifica dei siti contaminati. A questo proposito, al fine di favorire i processi di bonifica e la valorizzazione della risorsa territorio, anche in ottica di reindustrializzazione, riteniamo necessario intervenire su alcune concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee riportate nella Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del TUA. Nel merito, anche al fine di velocizzare la chiusura degli interventi di bonifica, riteniamo debbano essere eliminati i limiti tabellari relativi ai solfati, al ferro (Fe) e al manganese (Mn), in quanto generalmente ubiquitari e presenti nel fondo naturale.

Seguendo sempre la logica della semplificazione della normativa ambientale, cogliamo l'occasione per informare la Commissione che Confindustria sta raccogliendo numerose proposte di semplificazione che puntano ad evitare costi inutili a carico delle imprese senza impatti sulla finanza pubblica. Molte di queste proposte riguardano la materia ambientale ed energetica e ne segnaliamo alcune in questa sede che riteniamo particolarmente urgenti.

La prima riguarda l'introduzione di una norma generale che stabilisca che il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale deve essere sempre consentito, sia nello stesso sito che presso utenti terzi, nel rispetto dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il consumo industriale di acqua è di oltre 8 miliardi di m³ ogni anno (il 20% del totale); un valore elevato, ma comunque diminuito di oltre la metà negli ultimi 20 anni.

L'industria può continuare a dare il suo contributo nell'uso efficiente e circolare dell'acqua, ma si rende necessario colmare un vuoto normativo che non agevola le imprese industriali nelle attività di riutilizzo in situ della risorsa idrica. Attività quest'ultima che rappresenta una delle modalità più efficaci per contenere la domanda di acqua. In particolare, nel nostro Paese il riutilizzo in situ da parte dell'industria non è vietato, ma viene demandato caso per caso alle autorità competenti la possibilità di autorizzarlo, come stabilito nella risposta ad un atto di interpello ambientale di Confindustria al Ministero dell'Ambiente, che ha avuto il positivo effetto di accertare che non sussistono divieti al riguardo sia nella normativa europea che in quella italiana. Questo assetto però di fatto impedisce una applicazione piena ed uniforme sul territorio nazionale.

La seconda proposta che desideriamo condividere riguarda la disciplina della tassazione dei rifiuti (TARI). In questa materia le norme europee prevedono che la gestione dei rifiuti speciali, cioè quelli oggetto di attività produttive, deve essere lasciata al libero mercato per favorire la nascita di imprese dell'economia circolare. Il MEF nel 2014 e il legislatore nel 2020 hanno escluso espressamente che le superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, compresi i magazzini e i capannoni industriali, siano soggette al pagamento della TARI. L'industria italiana è leader in Europa per il riciclo dei rifiuti industriali, con un tasso dell'83% e con quasi l'azzeramento dei conferimenti in discarica, grazie anche alla citata normativa europea che ha portato all'apertura dei mercati dell'economia circolare. Nonostante questi chiari indirizzi europei e i menzionati chiarimenti del 2014 e del 2020, ancora oggi assistiamo a pretese dei comuni che rivendicano dalle imprese il pagamento di tale tassa per le superfici dove avvengono lavorazioni industriali, facendo leva su indirizzi giurisprudenziali altalenanti, che talvolta escludono il pagamento della TARI per le imprese industriali, talaltra prevedono il pagamento di una quota fissa.

Poiché le imprese industriali non usufruiscono dei servizi di raccolta urbana dei rifiuti speciali, ma assolvono ai loro oneri a proprie spese mediante il servizio di imprese autorizzate che operano sul mercato ai sensi di legge è necessario introdurre una volta per tutte una norma di interpretazione autentica, che ribadisca la non assoggettabilità alla tassa sui rifiuti, sia con riferimento alla quota fissa che a quella variabile, delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese le aree dei magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, in quanto sulle stesse si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i produttori tramite soggetti privati. Questa norma non comporterebbe oneri per la finanza pubblica, perché si tratterebbe di una mera interpretazione in merito all'infondatezza delle pretese di alcuni Comuni, scongiurerebbe il drenaggio

delle risorse delle imprese per l'economia circolare e farebbe finalmente giustizia fiscale.

Da ultimo, vorremmo segnalare una questione che riguarda il tema delle scadenze ambientali relativamente a tre adempimenti, particolarmente sentiti dalle imprese.

Il primo, riguarda l'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico e dei formulari identificativi dei rifiuti, nell'ambito del nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). In vista dell'avvio di RENTRI, le *software house* stanno lavorando per garantire alle imprese sistemi gestionali che possano interfacciarsi con il registro elettronico nazionale secondo le modalità definite dal sistema stesso. Tuttavia, le attività necessarie per l'aggiornamento e l'avviamento di tali software, nonché per la necessaria formazione, potrebbero non completarsi entro la prima data fissata per l'avvio del sistema, vale a dire il 13 febbraio 2025. A questo proposito, sarebbe auspicabile sospendere l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse al nuovo obbligo di trasmissione dei dati fino al 15 giugno 2025 (scadenza della seconda tranche di iscrizione al RENTRI), per favorire un avvio graduale dei sistemi gestionali, senza che tuttavia venga meno la tracciabilità dei rifiuti.

Il secondo adempimento sul quale vorremmo porre l'attenzione, riguarda il d.lgs. n. 102 del 2020, con cui, tra le altre, sono state apportate modifiche alla disciplina delle emissioni in atmosfera prevedendo una ulteriore forma di autorizzazione alle emissioni a partire dal 2025 che si sommerebbe a quelle già previste in materia. Si tratta di una duplicazione che sta generando incertezze e che andrebbe eliminata con l'abrogazione della norma.

Il terzo, infine, riguarda l'uso irriguo delle acque reflue industriali affinate e, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.L. 39/2023 che, salvo ulteriori proroghe, scadrà il 31.12.2024. Dopo tale data, infatti, in riferimento alle acque in discussione, nessuna autorizzazione eventualmente rilasciata ai sensi di tale Decreto potrà dirsi valida ed efficace. Inoltre, non è chiaro se, qualora venisse superato il citato termine del 31 dicembre, si applicherebbe la previgente disciplina, ovvero il DM 185/2003. Al fine su superare ogni incertezza normativa, quindi, riteniamo opportuno prorogare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1 del D.L. n. 39/2023 fino alla data di entrata in vigore del nuovo DPR che andrebbe a riscrivere la disciplina.